

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2018, n. 35-7738

Linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l'Agazia per la Protezione Ambientale del Piemonte - Modifica della scheda n. 3 "Amianto" approvata con D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 e definizione di successivi adempimenti.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Saitta:

Con D.G.R. n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009 venivano approvate le linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie regionali e l'Agazia per la Protezione Ambientale. L'allegato A alla D.G.R. n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009, analizzava puntualmente, sulla base di evidenze scientifiche, l'interdipendenza tra i beni salute e ambiente e comprendeva la scheda n. 3 "Amianto".

A seguito di quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012 e, in continuità con lo stesso, dall'Agenda per la semplificazione 2015-2017, a livello regionale si provvedeva a recepire le indicazioni nazionali con l'articolo 68 della L.R. 3/2015 "*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*", che prevede l'individuazione di metodologie comuni tra Aziende Sanitarie Regionali e Arpa, per garantire coerenza e proporzionalità delle prescrizioni, nonché il coordinamento di azioni volte ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra le diverse amministrazioni operanti sul territorio.

In attuazione di quanto sopra, con D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016 si procedeva ad approvare le linee guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali ed Arpa Piemonte contenute nelle schede allegate alla deliberazione stessa; contestualmente, veniva revocata la D.G.R. n. 17 – 11422 del 18 maggio 2009 e veniva approvata una nuova scheda n. 3 "Amianto".

Il Piano Regionale Amianto 2016-2020, approvato con D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016, all'interno della sezione "*Linee di indirizzo e di coordinamento delle attività delle ASL e di Arpa*" stabilisce che nel corso di validità del Piano stesso occorre garantire qualità ed efficienza al sistema preposto alla tutela della salute ambientale e umana in particolare promuovendo interventi integrati fra ASL e Arpa Piemonte. Il Piano specifica che la Giunta regionale, a fronte dei riscontri operativi emersi nel corso degli anni, nonché tenendo conto dei principi di efficienza, coordinamento e risparmio, valuti l'adozione di eventuali modifiche a quanto disposto dalla D.G.R. n. 17-11422 del 18 maggio 2009, revocata dalla sopra richiamata D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016.

In attuazione di quanto disposto dal Piano Regionale Amianto 2016-2020, si è proceduto ad una disamina delle problematiche operative relative alle attività svolte da parte di Arpa Piemonte e dalle ASL, tenendo conto dei riscontri operativi emersi dall'applicazione di quanto definito dalle citate D.G.R. n. 17-11422 del 18 maggio 2009 e D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016.

Le valutazioni sono state condotte in coerenza con quanto regolato dalla D.G.R. n. 64-3574 del 19 marzo 2012 "*Ottimizzazione dei rapporti sinergici fra Ambiente e Sanità in materia di controllo e monitoraggio del rischio amianto*", tramite i rappresentanti della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, della Direzione regionale Sanità, di Arpa Piemonte e di ASL.

In esito al lavoro svolto è emersa la necessità di confermare la specifica competenza delle ASL in ordine alla valutazione dei piani di controllo e manutenzione di cui al decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 1994, modificando la sezione della scheda n. 3 “Amianto” ove viene indicata anche Arpa Piemonte.

Inoltre, l’esame del contesto operativo di Arpa Piemonte e delle ASL, alla luce dell’Accordo del 7 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto e tenuto conto del recepimento dell’Accordo stesso attuato con D.G.R. n. 28-5326 del 10 luglio 2017, ha messo in evidenza la necessità di avviare un percorso di collaborazione tra gli Enti mirato a garantire un efficace svolgimento delle attività di competenza di ASL che si basano su analisi di laboratorio, quali il rilascio della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.

Il citato Accordo - ai sensi dell’allegato 5 al decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 che prevede la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto – ha infatti adottato i programmi di controllo e qualità ed ha stabilito che l’esercizio dell’attività laboratoristica possa essere svolta dai laboratori che conseguano la qualificazione al superamento di detti programmi; per le finalità previste, lo stesso Accordo ha stabilito che le Regioni individuino un laboratorio di riferimento regionale, al quale compete una verifica dei requisiti minimi dichiarati dai laboratori richiedenti e la partecipazione al circuito di intercalibrazione.

Con D.G.R. n. 28-5326 del 10 luglio 2017 è stato individuato il Centro Ambientale Amianto di Arpa Piemonte quale laboratorio di riferimento per la Regione Piemonte qualificato per l’esercizio dell’attività laboratoristica di campionamento e analisi sull’amianto, attribuendo tutte le funzioni e i compiti dei laboratori di riferimento regionale previsti dall’Accordo medesimo. Pertanto, in attuazione di quanto già previsto dai citati atti, Arpa Piemonte è chiamata a svolgere un ruolo di sorveglianza dei laboratori con una funzione di verifica di secondo livello sulla coerenza tra requisiti dei laboratori di autocontrollo e risultati analitici presentati alle ASL ai fini dei certificati di restituibilità.

Considerato quanto sopra evidenziato e tenuto conto della oggettiva difficoltà ad attuare un brusco cambiamento nell’operatività dei Servizi delle ASL e delle strutture di ARPA, si ravvisa l’opportunità di prevedere una fase di transizione e di accompagnamento al nuovo modello organizzativo che individui con chiarezza compiti e responsabilità dei laboratori privati, dei servizi sanitari preposti alla certificazione e di ARPA Piemonte.

Per queste finalità si demanda al Comitato di Direzione di cui alla D.G.R. n. 64-3574 del 19 marzo 2012, entro l’anno in corso, il compito di definire un protocollo tecnico operativo che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale.

Tutto ciò premesso;

vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

vista la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 “Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020”;

visto il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

vista la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 “*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*”;

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “*Bilancio di previsione finanziario 2017-2019*”;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,

delibera

- di modificare la scheda n. 3 “Amianto” approvata con D.G.R. n. 7-4000 del 3 ottobre 2016, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Comitato di Direzione di cui alla D.G.R. n. 64-3574 del 19 marzo 2012 la definizione, entro l’anno in corso, di un protocollo tecnico operativo rivolto a definire i tempi e le modalità di attività di Arpa e per la piena attuazione dell’Accordo del 7 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto e del recepimento dell’Accordo stesso attuato con D.G.R. n. 28-5326 del 10 luglio 2017.

La proposta del Comitato di Direzione Amianto sarà sottoposta all’approvazione formale della Direzione Sanità con apposita determinazione dirigenziale.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

AMIANTO				
AMBITO DI ATTIVITA'	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	ARPA	SANITA'	NOTE
Controlli gestione amianto di origine antropica	D.M. 06/09/94 s.m.i.; L. 257/92 s.m.i.; DPR 8/8/94; D.Lgs. 81/2008; DGR 40-5094 del 18 dicembre 2012 (Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici); DGR n. 25-6899 del 18/12/2013; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto).	Codice ARPA B5.09 E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO NEI SEGUENTI AMBITI: RIFIUTI, SITI DISMESSI CON PRESENZA DI MCA (Materiali Contendenti Amianto), COPERTURE. Esegue attività connesse al controllo dell'amianto con finalità ambientali, comprensive delle valutazioni sullo stato delle coperture in fibrocemento. Esegue inoltre le valutazioni dei dati rilevati a seguito di monitoraggi ambientali e le caratterizzazioni iniziali dei siti in cui è presente amianto.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO: Valutazione piani di manutenzione e controllo e adozione degli eventuali provvedimenti necessari. Valutazione indice di esposizione delle coperture in cemento- amianto. Altre attività di controllo secondo la seguente suddivisione: - in luoghi di lavoro (e relative pertinenze) ove siano addetti lavoratori come definiti dall'art. 2 d.lgs 81/2008 (comprese scuole, istituti d'istruzione vari, ospedali ed esercizi commerciali); - per edifici ad uso civile abitazione (e relative pertinenze), compresi magazzini, box auto, luoghi di ritrovo e locali di attività a cui non siano addetti lavoratori di cui all'art. 2 d.lgs. 81/2008.	
Bonifica da amianto	D.M. 06/09/94; D.Lgs. 81/2008; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto)	Codice ARPA B5.11 Esegue attività di monitoraggio ambientale in area non confinata esterna all'area di cantiere.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO IN AMBIENTE CONFINATO E NON CONFINATO NELL'AREA DI CANTIERE. Esegue tutte le attività strettamente correlate all'ambito di cantiere: valutazione dei piani di lavoro e, ove previsto, ispezione e collaudo cantiere, visuale, restituibilità.	
Fornitura di servizi di prova su campioni in massa contenenti amianto	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016 (Piano regionale amianto).	Codice ARPA D1.11 Esegue attività analitica specialistica su campioni in massa su richiesta.		
Fornitura di servizi di prova su materiale particellare stratificato	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DCR n. 124 - 7279 del 1 marzo 2016 "Piano regionale amianto"	Codice ARPA D1.24 Esegue attività analitica su materiale particellare stratificato su richiesta.		

Fornitura di servizi finalizzati alla restituibilità	D.M. 06/09/94; D.M. 14/05/96; D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; DCR n. 124 - 7279 del 1 marzo 2016 "Piano regionale amianto"	Codice ARPA D1.24 Esegue attività analitica su richiesta.	E' TITOLARE DELL'ENDOPROCEDIMENTO Valuta i piani di lavoro; valuta l'efficacia dell'intervento ed emette certificato di restituibilità.
---	---	---	---